



LA SINDACA

OGGETTO: Ordinanza finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia- Caffaro". Periodo 01 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024.

Vista l'ordinanza sindacale in data 21 dicembre 2022 PG n. 396975 e la successiva integrazione in data 22 giugno 2023 PG n. 203835 con la quale è stato disposto di imporre alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia- Caffaro", nel periodo 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023 e richiamate integralmente le premesse ivi contenute;

Dato atto che con nota in data 27.12.2023 prot. n. 398873 l'ATS di Brescia ha comunicato quanto segue:

" - le coltivazioni ad uso zootecnico di granella di mais, orzo e grano e trinciato di mais nonché di granella di soia, per i dati favorevoli fino ad ora acquisiti, sono da ritenersi sicure e, pertanto, si conferma la non necessità di ulteriori analisi e non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga alla scrivente ATS;

- le coltivazioni ad uso zootecnico di trinciati di cereali (orzo, frumento, sorgo, triticale) e di granella di soia, nonché le coltivazioni di trinciati di cereali per produzione di biogas,



COMUNE DI BRESCIA

integrando i risultati analitici degli anni precedenti con quelli acquisiti nel corso del 2023, sono da considerarsi conformi ai limiti disposti dalla normativa di riferimento attualmente vigente e, pertanto, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga alla scrivente ATS;

- per la raccolta di paglia di cereali a seguito della raccolta di granello (frumento, orzo e tritico), da destinare ad uso zootecnico come lettiera, si ritiene necessario mantenere la richiesta di deroga anche senza richiesta di parere ad ATS. Dovrà comunque essere data comunicazione della data di raccolta, così da consentire da parte di ATS un controllo a campione, basato sull'analisi del rischio di contaminazione legato alla collocazione del mappale dedicato, ai fini della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, prima dell'utilizzo. I dati analitici a disposizione, infatti, pur rilevando sempre tenori conformi ai limiti della norma, segnalano talvolta presenza in tracce dei contaminanti analizzati che è opportuno tenere monitorati;

- il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione e infine di raccolta, deve essere sempre rispettoso delle procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche e la raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico.

Fatto salvo quanto sopra, si sottolinea come gli "agricoltori" (in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali Operatori del Settore dei Mangimi), ai sensi del Reg. (CE) 1831/2003 allegato I parte A, debbano adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari,



**COMUNE DI
BRESCIA**

dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.”

Visto il D.Lgs. 3.4.2006 n.152;

Vista la Legge 31.7.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché l'art. 32 comma 3 della Legge 833/78;

DISPONE

dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento:

1) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante della presente ordinanza:

- 1.1) il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
- 1.2) il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
- 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di



**COMUNE DI
BRESCIA**

inquinamento superiori ai limiti della tabella 1/B, allegato 5, al Titolo V del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;

- 1.4) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto dermico diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della tabella B, allegato 5, al titolo V del D.Lgs. 152/2006, ma superiori ai limiti della Tabella A, allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006, assunti quale riferimento sulla base delle evidenze analitiche e degli studi sanitari condotti dalla ASL di Brescia e da ISS (come da nota di ASL n. prot. 43184 del 27 marzo 2014). Sono escluse dal divieto:
- le zone con aree pavimentate dei medesimi giardini;
 - le zone ed aree in cui il terreno è inerbito;
 - le zone oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;
- 1.5) il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona, ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 4;
- 1.6) il divieto di curagione dell'alveo dei fossati ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 4;
- 1.7) il divieto di pesca nelle rogge;



**COMUNE DI
BRESCIA**

- 1.8) il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);
- 1.9) il divieto di pascolo di animali, incluse le sponde del fiume Mella;
- 1.10) il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana. È esclusa dal divieto la coltivazione in orti privati, a conduzione familiare e per consumo personale dei seguenti ortaggi: aglio, cavolfiore, cetriolo, cipolla, fagiolo, finocchio, melanzana, pisello, pomodoro, verza, risultati indenni da contaminazione negli studi sperimentali riguardanti la coltivazione di ortaggi su terreno contaminato, svolti da ATS con collaborazione di ERSAF. È comunque prescritto l'utilizzo di guanti, stivali ed altri dispositivi idonei ad impedire il contatto diretto dermico con il terreno durante le lavorazioni, nonché la pulizia ed il lavaggio dei prodotti orticoli prima del consumo, quale normale pratica igienico sanitaria. Ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite nelle aree di interesse del presente atto, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra non contaminata, con l'uso di utensili esclusivi per evitare contaminazioni crociate;
- 1.11) il divieto di utilizzo, nei giardini privati, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti



erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

Tale materiale potrà essere lasciato in sito o conferito negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore della raccolta rifiuti adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

1.12) il divieto di utilizzo, nei giardini e nelle aree pubbliche, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia, di lievo di ceppaie ed apparati radicali e soli residui di potatura a contatto con il suolo.

In particolare:

- I residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche non fruite (aiuole, fasce boscate e similari) potranno essere lasciati in sito.

- Nelle aree pubbliche non fruite, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo potrà essere lasciato in sito.

- I residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio di tappeti erbosi in aree fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge di cui alla citata tabella 1/A (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore azzurro) potranno essere lasciati in sito.



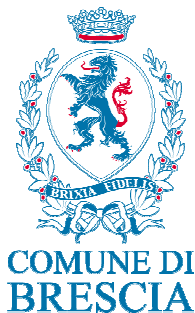
COMUNE DI BRESCIA

- Nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento inferiori ai limiti di legge, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, potrà essere smaltito secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa.

- I residui vegetali derivanti dall'attività di sfalcio, trinciatura di arbusti e taglio di sterpaglia, prodotti in aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B (giardini e parchi con segnaletica verticale di colore giallo-ocra, zone di sosta e di picnic e similari) dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

- Nelle aree pubbliche fruite con valori di inquinamento compresi tra i limiti di legge di cui alle citate tabelle 1/A e 1/B, il materiale derivante dall'attività di lievo ceppaie ed apparati radicali e di potatura di quelle ramificazioni che vengono a contatto con il suolo, dovrà essere conferito a discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili, adottando le dovute cautele ed utilizzando i dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 1.13) il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale, derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;



2) nelle aree potenzialmente inquinate di cui all'allegato 2) - Sito inquinato di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro" -, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, devono essere rispettati i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):

2.1) il divieto d'accesso alla strada alzaia del fiume Mella nel tratto compreso tra via Milano e la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo;

2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere, con esclusione del divieto alle coltivazioni previste dal progetto in corso di sperimentazione sul passaggio degli inquinanti dai suoli alle essenze vegetali a cura di ERSAF ed ATS o promossi o autorizzati direttamente dal Commissario Straordinario;

3) nelle aree di cui all'allegato 3), che costituisce parte integrante della presente ordinanza, il divieto, in aggiunta a quelli riportati al punto 1), di coltivazione di canapa e di vegetali destinati alla zootecnia (fieno). Previa istanza di deroga al Comune di Brescia - Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM - nell'area in esame, potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo e in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato, nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni:

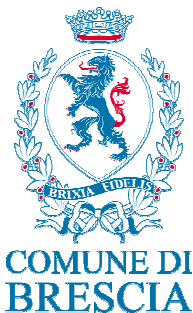
a) il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione diserbo sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di



COMUNE DI BRESCIA

quanto stabilito in Provincia nella conferenza di servizi del 08.10.2007 sulle Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato (allegato 4);

- b) la raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune ha concesso la deroga, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento. La raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare umano o zootecnico ma alla produzione di biogas o all'uso di lettiera deve comunque essere autorizzata dalla specifica deroga;
- c) prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto, e non alimentare, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica con ricerca della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, volta a confermare l'assenza di contaminazione. Fanno eccezione a questo obbligo le coltivazioni ad uso zootecnico di granella di mais, orzo, grano e soia, il trinciato di mais, i trinciati di cereali (orzo, frumento, sorgo e triticale), nonché le coltivazioni di trinciati di cereali per la produzione di biogas, poiché dai numerosi dati raccolti in appositi studi sperimentali da ATS, con l'utilizzo delle migliori pratiche agrotecniche e sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 4 dell'ordinanza, parte integrante della concessione di deroga, nelle aree con il suolo contaminato da POPs, questi prodotti sono da considerarsi conformi ai limiti disposti dalla normativa di riferimento attualmente vigente;



- d) gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
- e) il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti.

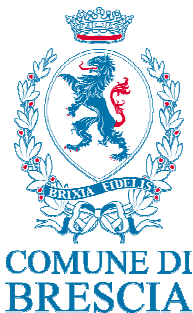
Quanto sopra sarà esplicitato nella concessione della deroga rilasciata.

Tutti i divieti riportati nei punti 1), 2), 3), di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico che riporti in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti, ove previsto.

L'ATS, per il parere di competenza, potrà avvalersi del supporto tecnico di ERSAF per quanto riguarda gli aspetti agronomici e forestali.

L'eventuale deroga rilasciata verrà trasmessa ad ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia e agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza.

Per le aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia-Caffaro (allegato 2), di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di consentire interventi nel citato SIN, gli interessati dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M n°45 del 26 gennaio 2023 - "Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3, del Decreto



**COMUNE DI
BRESCIA**

Legislativo 3 aprile 2006 n° 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo”.

Sono escluse dai divieti riportati nei punti 1), 2), 3) della presente ordinanza:

- le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica;
- le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - e all'ATS di Brescia il controllo del rispetto della presente ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art 650 del Codice penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti

DISPONE



COMUNE DI BRESCIA

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Brescia;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento al Prefetto di Brescia, alla Questura, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia -, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia.

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sindaca di Brescia.

Settore proponente: Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM, Via Marconi 12, Brescia - tel. 030 2978625. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e RIM - Ing. Calogero Lombardo.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere



**COMUNE DI
BRESCIA**

proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

LA SINDACA

Laura Castelletti

Brescia, (data del protocollo)

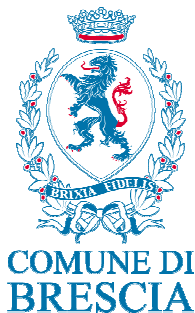
Seguono:

ALLEGATO 1)

ALLEGATO 2)

ALLEGATO 3)

ALLEGATO 4)



ALLEGATO 1)

Il perimetro dell'ordinanza comprende il Sito d'Interesse nazionale (SIN) "Brescia-Caffaro" (allegato 2), le aree a sud dalla ferrovia Milano-Venezia (quartiere Chiesanuova e zona industriale-Fornaci) ed alcune aree agricole ad est ed a sud del Villaggio Sereno (allegato 3), quest'ultime individuate dai sotto riportati riferimenti catastali.

Elenco mappali catastali.

Le indagini ambientali svolte da ARPA Lombardia hanno interessato parte dei mappali catastali di seguito elencati:

Foglio 231

mappali:17-19-355-357-359-32-370-350-352-51-53-361-364-366-368-161-374-470-471-472-149-378-379-380-152-153-154-473-57-276-277-278-279-275-314-79-315-92-316-319-87-270-268-107-110-111-125.

Foglio 250

mappali: 84-85-78

Foglio 251

mappali: 149-147-3-31-160-133-158-152-154

Foglio 252

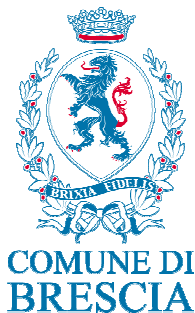
mappali: 115-87-102-127-128

Foglio 254

mappali:54-20-56-57-59-32-52

Foglio 255

mappali: 8-10-11-18-14-15-27-28-29-166-30-32-131-62-148-149-65-31-25.



I limiti della perimetrazione si possono considerare i seguenti:

- SIN "Brescia-Caffaro":

Limite nord–sud: tra il lato sud di via Milano e la linea ferroviaria Milano-Venezia

Limite ovest–est: tra l'argine del fiume Mella e il lato ovest delle vie Industriale, Tempini e Dalmazia (fino all'intersezione con la linea ferroviaria).

- Zona a sud dalla ferrovia Milano-Venezia:

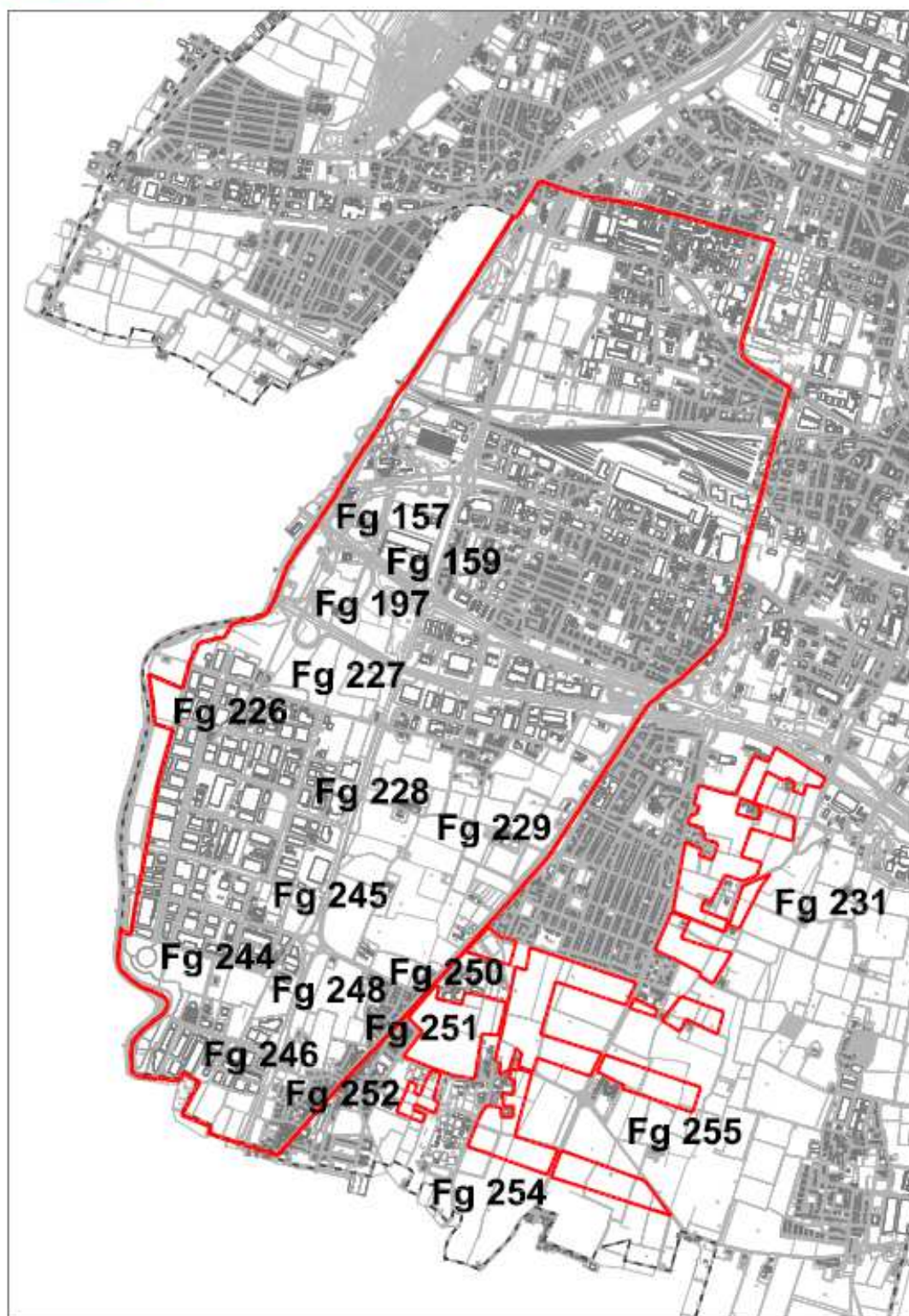
Limite nord–sud: tra la linea ferroviaria ed il confine comunale sud.

Limite ovest–est: tra l'argine del fiume Mella ed il lato ovest di via Dalmazia, via Corsica, via Labirinto e via Fornaci e tra l'argine del fiume Mella ed il lato ovest di via Castagna, i mappali 66parte-101parte-51-410-413-414-417-418-419 del foglio 226.

- Zona ad est e sud del Villaggio Sereno:

Le aree agricole individuate dai sopra indicati riferimenti catastali.

Perimetro Ordinanza

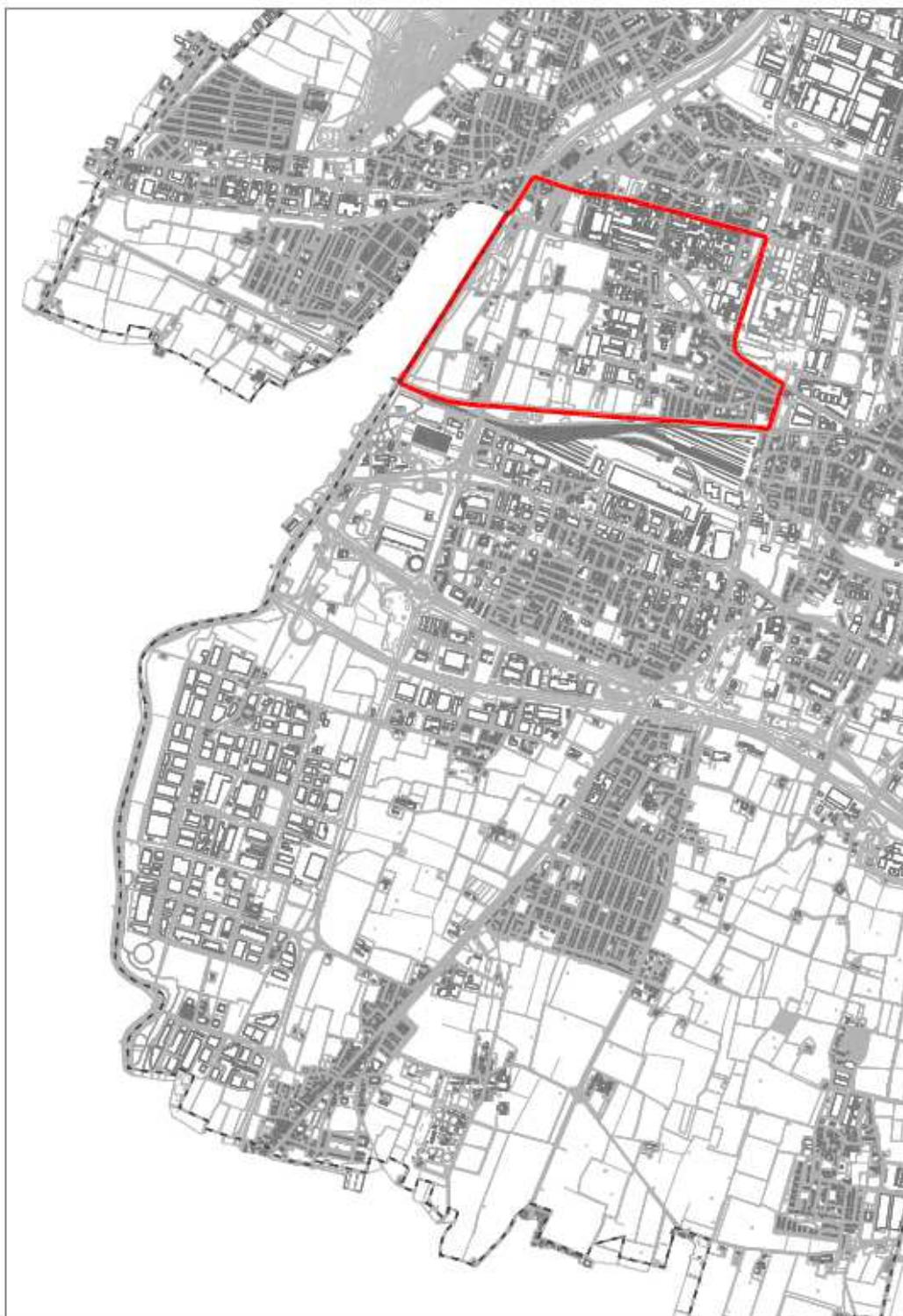




COMUNE DI
BRESCIA

ALLEGATO 2)

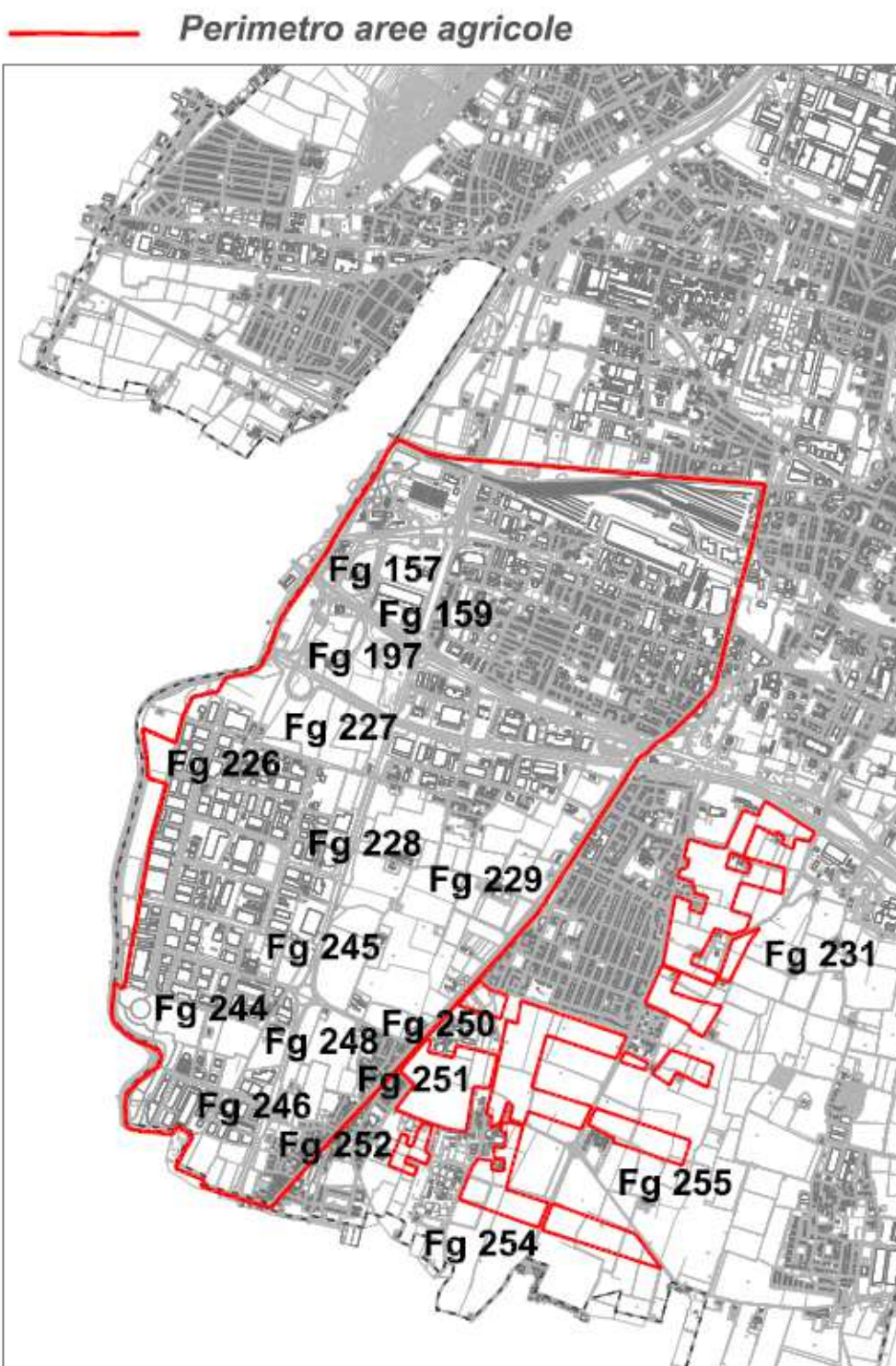
— Perimetro SIN "Brescia-Caffaro"





COMUNE DI
BRESCIA

ALLEGATO 3)





Allegato 4)

Dicembre 2015, Aggiornamento normativo ed integrazioni al documento:

“Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato”

A cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi
(allegato tecnico al verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.10.2007)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

Sulla scorta della relazione agronomica, stesa dai rappresentanti dell'Assessorato Agricoltura della A. Provinciale di Brescia su mandato della Conferenza dei servizi del 14.09.07, si evidenzia, preliminarmente, che lo scopo delle misure contenute nel presente documento è la tutela della salute dei cittadini e degli addetti che possono essere esposti alle azioni di sostanze organo-clorurate presenti nel terreno a seguito della contaminazione dei sedimenti delle rogge trasportate dall'irrigazione nei campi stessi.

Le misure proposte sono finalizzate alla tutela diretta, che limita l'esposizione per inalazione a contatto, ed a quella indiretta, volta invece a contenere l'esposizione per ingestione di alimenti contaminanti.

Si prende così in esame l'intero ciclo produttivo agronomico usualmente adottato nei terreni contaminati, rilevando come l'attività di coltivazione nell'azienda agricola si possa generalmente suddividere nelle tre fasi che di seguito si dettagliano:

1) Preparazione del terreno.

È l'insieme delle operazioni di aratura, effettuata mediante aratro con rivolgimento del terreno in solchi, di sgrossatura del suolo con coltivatore a rullo e di affinamento con erpice rotante o fresa, tutte operazioni condotte con l'ausilio del trattore. In questa fase si inserisce anche la distribuzione del refluo zootecnico con carro-botte e trattore prima dell'aratura o interrimento.

2) Semina e crescita.

È l'insieme della semina con seminatrice meccanica e pneumatica e le operazioni di concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione, tutte con l'ausilio di trattore.

3) Raccolta.

La raccolta comprende differenti operazioni in rapporto alle diverse specie coltivate.

Nel caso delle colture da fieno, essa comprende le operazioni di raccolta, mediante taglio a circa 2-3 cm dal terreno della pianta, ed il successivo rivoltamento per essiccazione, “andanatura” e formazione dei “balloni”.

Nel caso di grano, orzo e soia, il taglio della pianta è effettuato a circa 10 cm dal suolo dalla mietitrebbiatrice con successiva sgranatura, raccolta della granella nel cassone ed emissione posteriore della paglia in andane, raccolta per la formazione dei “balloni” per grano e orzo.

Nel caso del mais si può assistere:

- alla raccolta e formazione dell'insilato di mais con relativa commercializzazione o stoccaggio in trincea aziendale per l'alimentazione del bestiame attraverso il taglio della pianta a circa 30-40 cm dal suolo, sua trinciatura e scarico diretto sul carro agricolo.
- alla produzione di pastone di spiga mediante trinciatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori “controrotanti” che spingono la pianta verso terra staccando la spiga dalla pianta stessa con le proprie brattee e alcune porzioni di foglie, successiva trinciatura e carico su carro, per la successiva commercializzazione o stoccaggio in azienda per l'alimentazione del bestiame.



- Alla produzione di granella di mais mediante trebbiatura della spiga ottenuta facendo scorrere la pianta dall'altezza di circa 50-60 cm entro rotori "controrotanti" che spingono la pianta verso terra staccando la spiga con le brattee e alcune porzioni di foglie, con sgranatura delle porzioni di pianta e della spiga, separazione della granella nel cassone ed emissione posteriore di brattee, tutolo e porzioni di foglie, la granella è successivamente commercializzata od immagazzinata in azienda "verde" oppure essiccata.

Nel caso di queste ultime tipologie di raccolta, pastone di spiga o granella, residuano sul terreno gli stocchi di mais che solitamente sono prima sminuzzati con taglio a 2-3 cm della pianta da terra e poi interrati con aratura oppure andanti ed imballati per l'impiego nella formazione dei lettimi.

Tutte le operazioni della raccolta sono eseguite con macchine conto terzi o aziendali trainate da trattori ad esclusione delle semoventi.

Qualunque sia la tipologia di raccolta adottata, la parte radicale della pianta è interessata unicamente dalla sola aratura e preparazione del terreno per la semina dal momento che, per il resto, la pianta è raccolta tutta o in parte in funzione della specifica destinazione per l'alimentazione zootecnica.

Ultimamente, si rammenta, si stanno sperimentando anche le coltivazioni non destinate all'alimentazione, ma alla produzione di "bio-masse", granelle coltivate per l'estrazione di olio combustibile.

Si specifica che s'intende per:

Andanatura:	raccolta e accumulo della pianta intera o sminuzzata, in file.
Balloni:	raccolta delle file in balle rotonde.
Brattee:	foglie modificate che ricoprono la spiga di mais.
Coltivatore:	attrezzo con punte ricurve che incidono il terreno.
Erpice rotante:	attrezzo con rotori e denti verticali.
Fresa:	attrezzo con rotori e zappe orizzontali.
Granella:	semi della pianta.
Insilato di mais:	pianta trinciata all'altezza di 30-40 cm da terra.
Lettimi	paglia di grano di mais essiccati in campo e in balle rotonde utilizzate come lettiera per l'allevamento degli animali.
Parte radicale:	porzione vegetale contenuta nel terreno (nel caso del mais essa comprende anche alcune radici avventizie dei primi nodi della pianta).
Pastone di spiga:	tutolo, granella, brattee e porzioni di foglie trinciate.
Pianta:	porzione vegetale che emerge dal terreno.
Rullo:	cilindro orizzontale che comprime il terreno.
Sarchiatura:	distribuzione del concime con leggero interrimento.
Seminatrice meccanica:	attrezzo che interra il seme a file per gravità.
Seminatrice pneumatica:	attrezzo che interra il seme a file in modo calibrato neumaticamente.
Spiga:	infiorescenza della pianta con tutti i semi prodotti.
Stocchi:	intera pianta di mais, ma generalmente la parte trebbiata con asportazione della spiga.
Tutolo:	asse centrale della spiga.

Sulla scorta di questa relazione si evidenzia quanto segue:

- ***Dal punto di vista della tutela della salute degli addetti***, rientrando tutte le lavorazioni di che trattasi nel campo di applicazione del D.lgs 81/2008 e s.m., ogni Azienda dovrà, preliminarmente, nell'ambito della obbligatoria stima dei rischi per la salute degli addetti, valutare anche il rischio di inalazione e contatto con polveri contaminate, in rapporto alla tipologia dei mezzi impiegati, lasciando preferibilmente l'adozione dei presidi di protezione individuale quale misura di riserva rispetto all'impiego di mezzi agricoli muniti di cabina climatizzata. In ogni caso, si tiene a rilevare come il rischio di che trattasi debba essere oggetto, oltre che di valutazione, anche di informazione compiuta dagli addetti.



- ***Dal punto di vista della protezione della popolazione***, al fine del contenimento delle immissioni in aria di polveri potenzialmente contaminate, si reputa opportuno suggerire le seguenti misure, efficaci tra l'altro nel contenimento dell'esposizione degli addetti:

- Sospensione delle operazioni agricole in caso di vento;
- Spandimento dei liquami zootecnici immediatamente prima dell'aratura.

Si ritiene che le operazioni di semina e sarchiatura non diano luogo di emissioni in atmosfera significative dal punto di vista della salute pubblica, mentre si ritiene che le polveri della trebbiatura siano costituite, fondamentalmente, da particelle derivanti dalle piante trattate e non dal suolo. In ogni caso per la problematica in argomento, si raccomanda la predisposizione di uno studio modellistico sulle emissioni in atmosfera con calcolo previsionale delle ricadute.

- ***Dal punto di vista della protezione della popolazione dal consumo diretto o indiretto di alimenti contaminati***, la commissione, sulla scorta delle indicazioni derivanti dall'esito delle analisi fin qui condotte e della relazione agronomica predisposta, ritiene opportuno raccomandare:

- Taglio della pianta di mais a circa 50 cm di altezza dal suolo per la formazione di insilato;
- Ulteriori analisi sulla pianta di mais in campo;
- Ulteriori analisi sul mais tagliato non manualmente ed insilato;
- Analisi sul pastone di spiga;
- Taglio del grano eventuale ad almeno 15 cm dal suolo;
- Abbandono della coltivazione del fieno ad uso zootecnico.

INTEGRAZIONI.

In riferimento agli incontri tra gli Enti interessati, presso la Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia del 11.03.2015, 15.04.2015, 08.05.2015 e 06.11.2015 e richiamati i punti 1.5 e 1.6 dell'ordinanza sindacale "Brescia-Caffaro", si dispone che l'utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nelle aree di cui all'allegato 3 della citata ordinanza sindacale e la curagione dell'alveo possa essere consentito per le coltivazioni in deroga con le seguenti prescrizioni:

- 1) **Irrigazione con pompe idrovore**: si raccomanda l'utilizzo di strumenti di protezione/isolamento dai sedimenti, in modo che questi non vengano risucchiati.
- 2) **Utilizzo acqua dai canali**: si ribadisce il divieto di attingere acqua dai canali principali, mentre è possibile l'utilizzo dei vasi secondari.
- 3) **Curagione dell'alveo dei fossati**: si consente al curagione dei fossati purché gli interventi da porre in atto siano limitati al solo taglio di ramaglie e materiale vegetale da trattare come rifiuto ai sensi del D.lgs 152/2006, senza asportazione di sedimenti e tutte le operazioni dovranno avvenire in conformità di quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m. per la tutela della salute dei lavoratori.